SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

93A1779

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 marzo 1993, n. 80.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, recante integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1993, N. 17.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti"».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2169):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (GUARINO) il 25 gennaio 1993.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 25 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 gennaio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 marzo 1993.

Esaminato dalla X commissione il 17 febbraio 1993.

Relazione scritta annunciata il 23 febbraio 1993 (atto n. 2169/*A* relatore on. BREDA).

Esaminato in aula l'8 marzo 1993 e approvato il 10 marzo 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1057):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 12 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 11ª e dalla giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 marzo 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione il 18 marzo e il 23 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato il 23 marzo 1993.

93G0145

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1993.

Decreto correttivo del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993 recante indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, recante indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione parziale della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993;

Considerato che, per mero errore materiale, nel predetto decreto presidenziale è stato riprodotto il quesito referendario come formulato dal comitato promotore e non quello dichiarato ammissibile con sentenza n. 37/1993 dalla Corte costituzionale, la quale ha tenuto conto che l'Ufficio centrale per il *referendum*, con propria ordinanza in data 11 gennaio 1993, aveva dichiarato cessate le operazioni referendarie limitatamente alle parti del quesito concernenti gli articoli 18, secondo comma, e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuta pertanto la necessità di apportare al predetto decreto presidenziale le occorrenti modifiche;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Decreta:

Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993, citato in premessa, la parte dispositiva è sostituita dalla seguente:

«È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), limitatamente a: art. 2, secondo comma, limitatamente alle parole: "*h)* la identificazione e la eliminazione delle cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo" art. 14, terzo comma, limitatamente alle parole: "*b)* all'igiene dell'ambiente"; art. 20, primo comma, lettera *a)*, limitatamente alle parole: di vita e", e lettera *c)*, limitatamente alle parole: "di vita e"; art. 21, secondo comma, limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonché alle parole: "di igiene ambientale e"; art. 66, primo comma, lettera *a)*, limitatamente alle parole: "compresi i beni mobili e immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi".

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 18 aprile 1993.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

93A1952

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 gennaio 1993.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Jesi.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Jesi;

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni col quale venne determinata la circoscrizione territoriale del mandamento di Jesi;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato, sez. III, il 15 gennaio 1991, n. 1675/90;

Viste le deliberazioni con le quali le giunti dei comuni di Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupra Montana, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monte San Vito, Poggio San Marcello, Rosora, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova e Serra de' Conti, rappresentanti la maggioranza della popolazione del mandamento, hanno deliberato la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Jesi;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Jesi è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Ancona, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1892 che devono essere versati, invece, al competente Archivio di Stato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 gennaio 1993

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1993
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 294

93A1881

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 17 febbraio 1993.

Determinazione dell'importo della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 264, con la quale si disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto l'art. 3, comma 4, di detta legge, con il quale si demanda al Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze la determinazione dell'entità della cauzione pecuniaria da depositarsi presso l'amministrazione provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, stesso articolo, della legge citata;

Ritenuta la necessità di determinare l'importo della cauzione in argomento;

Decreta:

Articolo unico

1. La cauzione di cui all'art. 3, comma 4, della legge 8 agosto 1991, n. 264, è determinata in L. 5.000.000.

2. La suddetta cauzione sarà versata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, mediante deposito su buono fruttifero da individuarsi da parte del depositante, a condizione che la provincia ne riconosca l'idoneità e l'affidabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1993

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro della marina mercantile
TESINI

Il Ministro delle finanze
GORIA

93A1890

DECRETO 15 marzo 1993.

Determinazione dei prezzi di vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a motore e rimorchiati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto l'art. 230 del regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto l'art. 235, comma 7, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1989, mediante il quale è stato stabilito di accentrare e gestire in un'unica sezione di tesoreria provinciale dello Stato i versamenti relativi all'acquisto delle targhe dei veicoli oggetti ad immatricolazione, nonché a quelle ripetitrici per veicoli trainati;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1992 mediante il quale è stato fissato con decorrenza 1° maggio 1992 il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi;

Vista la lettera del 19 dicembre 1992, n. 2099444, con la quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato che la commissione ministeriale per la determinazione del prezzo delle forniture, eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ha provveduto a stabilire i prezzi aggiornati delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore e rimorchiati è fissato nella misura seguente:

a) targa anteriore e posteriore per autoveicoli, anche con targa CD ed EE	L.	34.200
b) targa per motoveicoli, anche con targa EE	»	17.100
c) targa laterale per rimorchi di autoveicoli	»	18.400
d) targa per macchine agricole semoventi	»	17.100
e) targa laterale per macchine agricole trainate	»	18.400
f) targa per macchine operatrici semoventi	»	17.100
g) targa laterale per macchine operatrici trainate	»	18.400
h) targa prova per autoveicoli	»	18.400
i) targa prova per motoveicoli	»	17.100
l) targa prova per macchine agricole	»	17.100
m) targa prova per macchine operatrici	»	17.100
n) targa ripetitrice per rimorchi di autoveicoli	»	28.000
o) targa ripetitrice per macchine agricole trainate	»	17.100
p) targa ripetitrice per macchine operatrici trainate	»	17.100

N.B. — Il prezzo delle targhe EE è comprensivo dei bollini autoadesivi indicanti il mese e l'anno di scadenza.

Art. 2.

Il versamento del prezzo delle targhe dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore, con imputazione al capo IX, cap. 2.371, dello stato di previsione dell'entrata, mediante gli appositi bollettini prestampati, per la successiva emissione di quietanza cumulativa imputata al predetto capitolo di entrata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il Ministro: TESINI

93A1891

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 gennaio 1993.

Pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1989, registro n. 31, foglio n. 363;

Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del 25 maggio 1989 col quale si dispone che le pensioni a carico dello Stato e degli enti convenzionati, a favore dei beneficiari residenti all'estero sono corrisposte a trimestre intero maturato, con scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, ed il pagamento può avere inizio dall'ultimo giorno feriale dei mesi di scadenza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986, le procedure per il pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero devono essere stabilite con decreto del Ministro del tesoro;

Considerato che è opportuno nell'interesse pubblico corrispondere bimestralmente le pensioni pagabili all'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la disciplina in atto per la procedura relativa al pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero, le pensioni a carico dello Stato, delle amministrazioni o aziende autonome dello Stato e degli enti convenzionati, a favore dei beneficiari residenti all'estero sono corrisposte a bimestre intero maturato, con scadenza nell'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno ed il pagamento può avere inizio dall'ultimo giorno feriale dei mesi di scadenza.

2. Il pagamento bimestrale delle pensioni di cui sopra avrà effetto a decorrere dalla rata di agosto 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1993
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 377

93A1883

MINISTERO DEL FINANZE

DECRETO 20 marzo 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di febbraio 1993;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 4 del decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro 27 aprile 1990 concernente disposizioni in materia valutaria, attualmente rilevato nei termini di cui all'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e dal decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992, per il mese di febbraio 1993, è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.548,738
Marco tedesco	»	942,805

Franco francese	Lit.	278,375
Fiorino olandese	»	837,640
Franco belga	»	45,721
Lira sterlina	»	2.226,664
Lira irlandese	»	2.294,174
Corona danese	»	245,483
Dracma greca	»	7,022
E.C.U.	»	1.833,258
Dollaro canadese	»	1.228,570
Yen giapponese	»	12,820
Franco svizzero	»	1.019,450
Scellino austriaco	»	133,990
Corona norvegese	»	221,707
Corona svedese	»	205,307
Marco finlandese	»	264,811
Escudo portoghese	»	10,343
Peseta spagnola	»	13,180
Dollaro australiano	»	1.055,827

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 26 febbraio 1993, è accertato, per il mese di febbraio 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	22,604
Albania:		
Lek	»	14,306
Algeria:		
Dinaro algerino	»	69,357
Angola:		
Kwanza	»	1,404
Antille olandesi:		
Fiorini Antille olandesi	»	859,044
Arabia Saudita:		
Rial Saudita	»	419,057
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.572,427
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	881,613
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.570,385
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.172,209
Bangladesh:		
Taka	»	40,056
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	782,340
Belize:		
Dollaro Belize	»	786,888
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.570,385
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	52,944
Birmania:		
Kyat	»	236,776
Bolivia:		
Boliviano	Lit.	381,522
Botswana:		
Pula		680,061
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,089
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	953,490
Bulgaria:		
Leva	»	59,226
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,294
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	2,771
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.624,212
Cambogia:		
Riel	»	0,779
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	21,058
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	582,904
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.851,596
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	53,878
Cile:		
Peso cileno	»	4,064
Cina:		
Renmimbi	»	272,152
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.184,550
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,912
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	5,602
Corea del Nord:		
Won	»	731,983
Corea del Sud:		
Won	»	1,964
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	11,371
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	1,492
Cuba:		
Peso cubano	»	2.077,306
Dominicana:		
Peso dominicano	»	121,059
Ecuador:		
Sucre	»	0,853
Egitto:		
Lira egiziana	»	472,772
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	178,633
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	427,983
Estonia:		
Corona Estonia	»	115,733

Etiopia:		
Birr	Lit.	317,798
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.243,647
Fiji Is.:		
Dollari Fiji	»	990,351
Filippine:		
Peso filippino	»	63,606
Gambia:		
Dalasi	»	180,046
Ghana:		
Cedi	»	2,835
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	71,341
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.243,647
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	8,974
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.268,419
Guatemala:		
Quetzal	»	295,019
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,314
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,937
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,489
Haiti:		
Gourde	»	131,147
Honduras:		
Lempira	»	268,104
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	203,334
India:		
Rupia indiana	»	52,944
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,754
Iran:		
Rial iraniano	»	23,686
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.780,280
Islanda:		
Corona islandese	»	23,034
Israele:		
Shekel	»	558,502
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	2,098
Kenya:		
Scellino keniota	»	43,015
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.083,006
Laos:		
Nuovo Kip	»	2,185
Lesotho:		
Maluti	»	502,311
Libano:		
Lira libanese	»	0,875
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.570,385
Libia:		
Dinaro libico	Lit.	5.574,872
Macao:		
Pataca	»	196,983
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,844
Malawi:		
Kwacha	»	356,560
Malaysia:		
Ringgit	»	597,565
Maldive:		
Rufiyaa	»	131,421
Malta:		
Lira maltese	»	4.132,460
Marocco:		
Dirham Marocco	»	175,211
Mauritania:		
Ouguiya	»	14,846
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	90,820
Messico:		
Nuovo Peso Messico	»	507,486
Mongolia:		
Tugrik	»	10,492
Mozambico:		
Metical	»	0,574
Nepal:		
Rupia nepalese	»	33,750
Nicaragua:		
Cordoba	»	62,294
Nigeria:		
Naira	»	65,970
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	803,536
Oman:		
Rial Oman	»	4.084,314
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	60,750
Panama:		
Balboa	»	1.570,385
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.579,652
Paraguay:		
Guarani	»	0,953
Perù:		
New Sol	»	897,431
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,771
Polonia:		
Zloty	»	0,095
Qatar:		
Riyal Qatar	»	428,478
Romania:		
Leu	»	3,138
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,110

Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	Lit.	500,979
Samoa:		
W Samoa Taia	»	622,916
Sant. Elena:		
Sant. Elena	»	2.243,647
São Tomé:		
Dobra	»	6,555
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	296,859
Sierra Leone:		
Leone	»	2,941
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	953,490
Siria:		
Lira siriana	»	74,941
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	15,182
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,600
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	33,743
Sud Africa:		
Rand	»	502,311
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	157,376
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	881,695
Swaziland:		
Lilangeni Swaziland	»	502,311
Tonga Isola:		
Tonga Isola	»	1.060,005
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	60,480
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	4,621
Thailandia:		
Baht	»	61,613
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	369,502
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.559,373
Turchia:		
Lira turca	»	0,173
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,301
Ungheria:		
Forint	»	18,511
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,440
Vanuatu:		
Vanuatu Vatu	»	12,996
Venezuela:		
Bolivar	»	19,209
Vietnam:		
Dong	»	0,150
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	Lit.	3.421,582
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	95,379
Zaire:		
Zaire	»	375.709
Zambia:		
Kwacha	»	4,141
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	247,340

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1882

DECRETO 24 marzo 1993.

Determinazione delle categorie di contribuenti tenuti alla presentazione degli elenchi clienti e fornitori al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 11, comma 4, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni circa l'emanazione di un apposito decreto ministeriale concernente l'individuazione delle categorie di contribuenti tenuti a presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, gli elenchi dei clienti e dei fornitori al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1992, concernente la determinazione delle categorie di contribuenti tenute alla presentazione dei predetti elenchi per l'anno d'imposta 1991;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992, con il quale sono stati approvati i nuovi elenchi dei clienti e fornitori da utilizzare dal 1° gennaio 1993;

Atteso che occorre determinare le categorie di contribuenti tenuti alla presentazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori per l'anno d'imposta 1992;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti indicati negli articoli successivi devono presentare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 31 maggio 1993, gli elenchi clienti e/o

fornitori di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativi alle fatture e bollette doganali registrate nell'anno 1992.

Art. 2.

Gli elenchi clienti e fornitori devono essere presentati dai contribuenti che nella dichiarazione annuale del 1992 hanno evidenziato i seguenti codici di attività:

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
18.30.B	Confezioni di articoli in pelliccia

Commercio all'ingrosso

Codice	Descrizione
50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria
51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce
51.42.4	Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
51.47.7	Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)

Art. 3.

Deve essere presentato il solo elenco fornitori dai contribuenti che, nella dichiarazione annuale del 1992, hanno indicato i seguenti codici di attività:

Commercio all'ingrosso e al dettaglio. Riparazioni

Codice	Descrizione
50.40.3	Riparazione di motocicli e ciclomotori
52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale
52.42.5	Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria
52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chincaglieria e bigiotteria
52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

Art. 4.

Deve essere presentato il solo elenco clienti dai contribuenti che nella dichiarazione annuale del 1992 hanno indicato i seguenti codici di attività:

Agricoltura

Codice	Descrizione
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
19.30.1	Fabbricazione di calzature non in gomma
19.30.3	Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica
24.52.0	Fabbricazione di profumi e di prodotti per toletta
35.41.2	Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori
36.40.0	Fabbricazione di articoli sportivi

Art. 5.

I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separata e che quindi hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno 1992 sul modello IVA 11-*quater*, devono allegare:

gli elenchi clienti e fornitori se nelle predette dichiarazioni è stato indicato almeno uno dei codici di attività di cui al precedente art. 2,

l'elenco fornitori se nelle predette dichiarazioni è stato indicato almeno uno dei codici attività di cui al precedente art. 3;

l'elenco clienti se nelle predette dichiarazioni è stato indicato almeno uno dei codici di attività di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

I contribuenti che nelle dichiarazioni IVA presentate per l'anno d'imposta 1991 hanno indicato uno dei codici di attività di seguito elencati e, pertanto, hanno presentato gli elenchi clienti e fornitori entro il 31 maggio 1992, devono presentare entro il 31 maggio 1993 al competente ufficio IVA un estratto dell'elenco clienti ed un estratto dell'elenco fornitori nei quali devono essere indicati, rispettivamente, i soli clienti ed i soli fornitori per i quali di sono registrati nel corso del 1992 fatture aventi anno di emissione 1991; per ogni cliente o fornitore deve essere riportato l'ammontare delle sole operazioni indicate nelle fatture sopra citate.

Gli estratti di cui al precedente comma non devono essere presentati se non sono state registrate nel corso del 1992 fatture di vendita o fatture di acquisto con anno di emissione 1991.

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
33.10.3	Fabbricazione di protesi dentarie

Commercio all'ingrosso

Codice	Descrizione
51.32.1	Commercio all'ingrosso di carni fresche
51.41.3	Commercio all'ingrosso di articoli tessili per la casa (compresi tappeti, tende, stuoie, coperte e materassi)

Art. 7.

I contribuenti che nelle dichiarazioni IVA presentate per l'anno d'imposta 1991 hanno indicato uno dei codici di attività di seguito elencati, ed hanno pertanto presentato solo l'elenco fornitori entro il 31 maggio 1992, devono presentare entro il 31 maggio 1993, al competente ufficio IVA, un estratto dell'elenco fornitori nel quale devono essere indicati i soli fornitori per i quali si sono registrate nel corso del 1992 fatture di acquisto aventi anno di emissione 1991; per ogni fornitore deve essere riportato l'ammontare delle sole operazioni indicate nelle fatture sopra citate.

L'estratto dell'elenco non deve essere presentato se non sono state registrate nel corso del 1992 fatture di acquisto con anno di emissione 1991.

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Codice	Descrizione
50.20.4	Riparazione e sostituzione di pneumatici
52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine
52.41.2	Commercio al dettaglio di tessuti per l'arredamento e di tappeti

Sanità e altri servizi sociali

Codice	Descrizione
85.13.0	Servizi degli studi odontoiatrici

Altri servizi pubblici, sociali e personali

Codice	Descrizione
93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità

Art. 8.

I contribuenti che nelle dichiarazioni IVA presentate per l'anno d'imposta 1991 hanno indicato uno dei codici di attività di seguito elencati, ed hanno pertanto presentato solo l'elenco clienti entro il 31 maggio 1992, devono presentare entro il 31 maggio 1993 al competente ufficio IVA un estratto dell'elenco clienti nel quale devono essere indicati i soli clienti per i quali si sono registrate nel corso del 1992 fatture di vendita aventi anno di emissione 1991; per ogni cliente deve essere riportato l'ammontare delle sole operazioni indicate nelle fatture sopra citate.

L'estratto dell'elenco non deve essere presentato se non sono state registrate nel corso del 1992 fatture di vendita con anno di emissione 1991.

Attività manifatturiere

Codice	Descrizione
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione
25.11.0	Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria
25.12.0	Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

Codice	Descrizione
51.44.4	Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51.46.2	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici

Altre attività professionali ed imprenditoriali

Codice	Descrizione
74.84.5	Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

Art. 9.

I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ed hanno presentato almeno uno degli elenchi entro il 31 maggio 1992 devono attenersi a quanto stabilito nei precedenti articoli 6, 7 e 8 se, per almeno una delle attività svolte, si trovano nelle condizioni rispettivamente indicate in detti articoli.

Art. 10.

I contribuenti che si avvalgono direttamente, o tramite terzi, di centri di elaborazione dati dotati di supporti magnetici, devono produrre, in luogo degli elenchi dei clienti e dei fornitori di cui ai modelli approvati con il decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1992, i supporti magnetici predisposti secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche stabilite nell'allegato tecnico annesso al citato decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 1993

Il Ministro: REVIGLIO

93A1905

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 dicembre 1992.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Rossella Artioli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECONOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1992 è stato nominato Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica l'on. dott.ssa Rossella Artioli;

Ritenuta l'opportunità di delegare al suddetto Sottosegretario di Stato la trattazione di affari attinenti ai propri compiti istituzionali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Rossella Artioli è conferita la delega per gli affari inerenti alle materie indicate negli articoli successivi, per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri.

Il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Rossella Artioli è delegata all'esercizio dei compiti di seguito indicati:

1) attuazione delle disposizioni in materia di diritto agli studi universitari e in particolare i rapporti con le regioni;

2) riordino dei policlinici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti superiori di educazione fisica;

3) adempimenti previsti dalla normativa vigente ed attinenti l'area della salute (nei suoi aspetti sanitari, farmaceutici, biomedicali e dei prodotti biologicamente attivi), nei settori dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione e della ricerca pubblica e privata;

4) iniziative, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sui problemi della formazione iniziale e ricorrente per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università e con gli istituti regionali di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989 n. 168;

5) statuti e regolamenti generali di ateneo;

6) attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari;

7) collaborazione con il Ministro nelle attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative sulle autonomie delle università e degli enti di ricerca e in ordine allo stato giuridico del relativo personale;

8) partecipazione alle sedute del CIPE, del CIPI e del CIPES su apposito incarico del Ministro.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 379

93A1907

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 marzo 1993.

Riconoscimento del titolo di studio del diploma di «tecnico di logopedia» conseguito in Belgio ai fini dell'esercizio in Italia della professione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto interministeriale 25 febbraio 1994, relativo all'ordinamento delle scuole universitarie dirette ai fini speciali per logopedista;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1982, art. 81, relativo all'identificazione dei profili professionali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero prodotto dalla sig.ra Anne Marie Ranallo;

Udito l'intesa della conferenza di servizi di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 14 gennaio 1993;

Decreta:

Il titolo, diploma di «tecnico di logopedia» conseguito in Belgio dalla sig.ra Anne Marie Ranallo, nata a Charleroi (Belgio) il 30 marzo 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di logopedista, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A1893

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Grangesises - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 4 maggio 1992 con la quale il tribunale di Savona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Grangesises - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Grangesises - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona, costituita per rogito notaio dott.ssa Stefania La Faja in data 6 febbraio 1987, repertorio n. 1774, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carmelo Torrente, residente in via XX Settembre, 10/5, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1887

DECRETO 12 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Padana conserve - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Casaleone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 15 luglio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Padana conserve - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casaleone (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Padana conserve - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Casaleone (Verona), costituita per rogito notaio Alberto Androvetto, repertorio n. 14325 in data 23 aprile 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Franco Galvanini, residente in via A. Rosmini, 7/B, Verona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993.

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1888

DECRETO 12 marzo 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Agrigel - Soc. coop. a r.l.», in Stienta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 giugno 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Agrigel - Soc. coop. a r.l.», con sede in Stienta (Rovigo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Agrigel - Soc. coop. a r.l.», con sede in Stienta (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Mauro Coppola in data 21 febbraio 1991, repertorio n. 23794, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gianni Milanese, residente in via Galvani, 21, Lancenigo di Villorba (Treviso), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A1889

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nelle sedute del 14 luglio 1992 e 15 dicembre 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del giorno 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena approvato e modificato con i decreti di cui sopra, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 54 dello statuto relativo al corso di laurea in matematica è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 54. — La durata del corso di laurea in matematica è di quattro anni, articolati in un biennio propedeutico a carattere formativo di base, ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici. Il biennio di base è articolato in otto corsi annuali (quattro al primo e quattro al secondo anno). I bienni di indirizzo sono articolati in sette corsi (quattro al terzo e tre al quarto) divisi ciascuno in due moduli ridotti.

Sono istituiti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

BIENNIO DI BASE.

Sono insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi:

I anno:

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I.

II anno:

1) analisi matematica II;

2) geometria II;

3) meccanica razionale;

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Ciascuno degli insegnamenti sopra elencati è affiancato da un corso di esercitazioni. I corsi di analisi matematica, geometria e fisica generale non vanno intesi come corsi biennali con esame unico alla fine del biennio; essi constano ciascuno di due parti distinte, la prima propedeutica alla seconda e con due esami distinti il primo propedeutico al secondo.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio e dimostrato, tramite colloquio, la conoscenza della lingua inglese.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indichi il biennio di indirizzo ed i corsi scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

BIENNIO DI INDIRIZZO.

Tutti gli insegnamenti del secondo biennio sono divisi in due moduli ridotti di eguale estensione e durata.

Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento può essere affidato a due diversi docenti.

Ogni modulo ridotto ha un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito, approvato, nell'ambito della programmazione didattica, dal consiglio di corso di laurea e dal consiglio di facoltà.

Nei piani di studio degli studenti possono essere inclusi singoli moduli ridotti.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

Non è ammessa in alcun caso la iterazione di un modulo ridotto o di una annualità. I programmi dei moduli ridotti sono oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Tutti gli studenti devono seguire un modulo ridotto dei seguenti insegnamenti:

1) istituzioni di analisi superiore,

2) istituzioni di geometria superiore,

3) istituzioni di fisica matematica.

INDIRIZZO GENERALE.

Lo studente deve scegliere tra gli insegnamenti attivati nei seguenti gruppi *A*, *B*, *C*: tre moduli ridotti nel gruppo *A*; due moduli ridotti nel gruppo *B*; tre moduli ridotti nel gruppo *C*, di cui non più di due in uno stesso sottogruppo.

Gruppo A:

algebra superiore;

geometria combinatoria;

geometria differenziale;

geometria superiore;

logica matematica;

istituzioni di geometria;

superiore;

teoria dei numeri;

topologia algebrica.

Gruppo B.

analisi funzionale;

analisi superiore;

equazioni differenziali;

istituzioni di analisi superiore.

Gruppo C:

*C*1: analisi numerica - calcolo numerico e programmazione;

*C*2: calcolo delle probabilità;

*C*3: fisica matematica - istituzioni di fisica matematica - meccanica superiore.

Inoltre lo studente dell'indirizzo generale deve scegliere tre moduli ridotti tra i corsi attivati nei gruppi *H* ed *I*, di cui non più di due nel gruppo *I*.

INDIRIZZO DIDATTICO.

Lo studente deve scegliere tra gli insegnamenti attivati nei seguenti gruppi *D*, *E*: quattro moduli ridotti nel gruppo *D*; due moduli ridotti nel gruppo *E*.

Gruppo D:

didattica della matematica;

logica matematica,

matematiche complementari;

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

storia delle matematiche.

Gruppo E.

calcolo delle probabilità;

calcolo numerico e programmazione;

informatica generale;

statistica matematica,

e tre moduli ridotti nei gruppi *A*, *B*, *C*3.

Inoltre lo studente dell'indirizzo didattico deve scegliere tre moduli tra i corsi attivati nei gruppi *H* ed *I*, di cui non più di due nei gruppi *I*.

INDIRIZZO APPLICATIVO.

Lo studente deve scegliere, fra gli insegnamenti attivati, almeno quattro moduli ridotti nel seguente gruppo *E*.

Gruppo F:

analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

calcolo numerico e programmazione;

informatica generale;

ricerca operativa,

e due moduli ridotti nei gruppi *A*, *B*, *C*3.

L'indirizzo applicativo è articolato in orientamenti; nella prima applicazione è attivato l'orientamento informatico-numerico.

Lo studente dell'indirizzo applicativo orientamento informatico-numerico, deve scegliere due moduli ridotti nel gruppo *G*.

Gruppo G:

analisi numerica;

calcolo numerico e programmazione;

informatica generale;

metodi matematici della fisica;

ricerca operativa;

statistica matematica.

Dei sei moduli ridotti scelti nei gruppi *F* e *G*, due debbono essere di informatica generale e almeno due di analisi numerica e/o calcolo numerico e programmazione.

Inoltre lo studente dell'indirizzo applicativo deve scegliere tre moduli ridotti tra i corsi attivati nei gruppi *H* ed *I*, di cui non più di due nel gruppo *I*.

Gli insegnamenti di calcolo numerico e programmazione, di analisi numerica e di informatica generale sono accompagnati da corsi di esercitazioni che ne sono parte integrante.

Gruppo H (corsi opzionali):

algebra superiore;

analisi funzionale;

analisi numerica;

analisi superiore;

calcolo delle probabilità;

calcolo delle variazioni;

calcolo numerico e programmazione;

didattica della matematica;

equazioni differenziali;

fisica matematica;

fondamenti dell'informatica;

fondamenti della matematica;

geometria algebrica;

geometria combinatoria;

geometria differenziale;

geometria superiore;

informatica generale;

istituzioni di analisi superiore;

istituzioni di fisica matematica;

istituzioni di geometria superiore;

logica matematica;

matematica computazionale;

matematiche complementari,

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

meccanica superiore;

metodi matematici della fisica;

metodi e modelli matematici per le applicazioni;

ricerca operativa;

sistemi dinamici;

statistica matematica;

storia delle matematiche;

teoria dei giochi (A02B);

teoria dei gruppi;

teoria dei numeri;

topologia algebrica.

Gruppi I (corsi opzionali):

basi di dati;

fisica superiore;

ingegneria del software;

istituzioni di fisica teorica;

preparazione di esperienze didattiche;

teoria dei sistemi.

Eventuali propedeuticità dei corsi del biennio di indirizzo saranno indicate nel manifesto degli studi.

Nel manifesto degli studi saranno anche indicati i corsi annuali e i moduli ridotti attivati.

L'esame di laurea comprende la discussione di una dissertazione scritta, nonché la discussione di una tesina orale.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica indipendentemente dall'indirizzo prescelto.

L'indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

La facoltà, in applicazione dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969 e dell'art. 4 della legge 20 novembre 1970, n. 924, possono approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto.

In questo caso le delibere di approvazione indicheranno l'indirizzo cui fa riferimento il piano di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Modena, 12 gennaio 1993

Il rettore: VELLANI

93A1892

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 17 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1993), **coordinato con la legge di conversione 25 marzo 1993, n. 80** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Integrazione dei presupposti per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457». Il D.L. n. 457/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 25 gennaio 1993).

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni ***(a)***, è inserito il seguente:

«Art.1-*bis (Ulteriore ambito di applicazione dell'amministrazione straordinaria). — 1.* Sono altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato, e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ***(b)***, sempre che occupino un numero di addetti non inferiore a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma.».

2. Restano soggette alla procedura di amministrazione straordinaria le imprese nei cui confronti la procedura stessa sia stata disposta nei periodi di vigenza dell'articolo 20 dei decreti-legge 1° marzo 1992, n. 195, 30 aprile 1992, n. 274, e 1° luglio 1992, n. 325, non convertiti nel termine costituzionale ***(c)***.

(a) Il D.L. n. 26/1979 reca: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

(b) Il trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, è stato ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Si trascrive il testo degli articoli 92 e 93 di detto trattato:

«Art. 92. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957 in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;

d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

«Art. 93. — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in

deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

(c) I DD.LL. n. 195/1992, n. 274/1992 e n. 325/1992, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 2 maggio 1992, n. 154 del 2 luglio 1992 e n. 205 del 1° settembre 1992), recavano differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti. Si riporta il testo del relativo art. 20, identico in tutti e tre i decreti:

«Art. 20 *(Integrazione dei presupposti dell'amministrazione straordinaria)*. — 1. Si prescinde dalla verifica attinente al limite minimo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso in cui all'impresa sia imposto, in conseguenza di decisioni degli organi comunitari in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato delle Comunità europee, di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore ai 50 miliardi di lire».

Art. 1-*bis*.

1. *Il settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni* ***(a)***, *è sostituito dal seguente:*

«Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'articolo 212 della legge fallimentare ***(b)***, *sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti».*

(a) Si trascrive il testo dell'art. 2 del D.L. n. 26/1979, già citato nella nota *(a)* all'art. 1, come modificato dall'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, dall'art. 1 del D.L. 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, e dal decreto qui pubblicato:

«Art. 2 (Poteri e compenso del commissario). — *Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.*

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento.

Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano un'adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni [trattasi della legge di conversione del D.L. n. 26 1979, *n.d.r.*].

Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'art. 35 della legge fallimentare [sono: riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, svincoli di cauzioni e accettazioni di eredità e donazioni, *n.d.r.*] se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare [v. successiva nota *(b)*, *n.d.r.*] sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione».

(b) L'art. 212 della legge n. 267/1942, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (c.d. legge fallimentare) è così formulato:

«Art. 212 *(Ripartizione dell'attivo)*. — Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A1920

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 24 marzo 1993.

Circolare esplicativa in ordine alle richieste di finanziamento ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60.

In relazione alla proposta del Ministro per gli affari sociali, su conforme parere del Comitato nazionale di coordinamento per la lotta alla droga, e con riferimento all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, restano confermate le disposizioni contenute nella circolare esplicativa n. 33.530.2 dell'11 febbraio 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1993, relativa alla presentazione delle richieste di finanziamento per l'esercizio finanziario 1993.

Il termine per la presentazione delle richieste di finanziamento è prorogato dal 10 aprile 1993 al 20 aprile 1993.

I termini per gli adempimenti per quanto di competenza dei comuni e delle prefetture sono, rispettivamente, prorogati per i comuni al 5 maggio 1993 e per le prefetture al 20 maggio 1993.

Roma, 24 marzo 1993

Il Presidente: AMATO

93A1941

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 25 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 5 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 25 marzo 1993

Dollaro USA	1600,59
ECU	1897,18
Marco tedesco	978,65
Franco francese	287,82
Lira sterlina	2364,87
Fiorino olandese	870,45
Franco belga	47,48
Peseta spagnola	13,70
Corona danese	254,67
Lira irlandese	2378,48
Dracma greca	7,19
Escudo portoghese	10,52
Dollaro canadese	1286,54
Yen giapponese	13,67
Franco svizzero	1058,03
Scellino austriaco	139,08
Corona norvegese	229,95
Corona svedese	205,36
Marco finlandese	269,98
Dollaro australiano	1132,42

93A1953

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variazione dei caposaldi, della denominazione e dell'estesa della strada statale n. 274 «Salentina di Patù»

Con decreto ministeriale 1° marzo 1993, n. 1940, la strada statale n. 274 «Salentina di Patù» assume la nuova denominazione di strada statale n. 274 «Salentina Meridionale» ed i seguenti caposaldi di itinerario: «Innesto strada statale n. 101 in Gallipoli - Bivio di Taviano - Svincolo di Ugento - Svincoli con la strada statale n. 275 presso Leuca», variando l'estesa da km 43+750 a km 45+000 circa.

I vecchi tratti di strada statale n. 274, sottesi dalle varianti, realizzate dall'Anas, tra le località di Taviano e Leuca, e, compresi tra i km 8+950 e 23+350 e tra i km 34+090 e 43+750 vengono declassificati e consegnati all'amministrazione provinciale di Lecce.

Il tratto di ex strada statale n. 274, compreso tra i km 27+315 e 33+100 viene declassificato a strada comunale e consegnato ai comuni di Acquarica e Presicce.

93A1895

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1993, registro n. 7 Difesa, foglio n. 352, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Fucecchio. — Fucecchio, posto sulla linea del fronte di guerra fra opposti schieramenti, si oppose alla ferrea occupazione tedesca e, tra luglio-settembre 1944 fornì il suo notevole contributo di combattenti, di sangue generoso e di ingente sacrificio di beni. — Fucecchio, luglio-settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1992, registro n. 63 Difesa, foglio n. 40, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Bertagni Giovanni Battista, nato il 27 marzo 1921 a Lucca. — Giovane sottotenente di complemento degli alpini, comandante di battaglione partigiano, avvezzo a fatti d'arme di notevole ardimento, spiegava il suo raro carisma di comandante trascinatore e di combattente di razza contro l'occupante nazifascista della terra natia. Dalla Garfagnana alla Linea gotica, in dodici mesi di guerra partigiana, traeva dall'ininterrotto comando di reparto, chiari segni di eminente valore. — Div. partigiana «Lunense» Garfagnana 1944-Linea gotica 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1993, registro n. 5 Difesa, foglio n. 298, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Comune di Terni. — Terni, centro industriale di particolare importanza per la produzione bellica, fin dall'8 settembre 1943 sostenne con animo indomito la guerra partigiana. La sua popolazione incurante delle rappresaglie, distruzioni e sacrifici opponeva fiera resistenza allo strapotere militare nazifascista, offrendo alla causa della resistenza un valido contributo di sangue e di eroismo. — Terni, 8 settembre 1943-13 giugno 1944.

93A1896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 11 febbraio 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro De Poche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Califano (coadiutore del dott. Varcasia) in data 6 giugno 1977, rep. 118713, reg. soc. 3065/87, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Cammari tre a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Massimi in data 18 giugno 1981, rep. 18480, reg. soc. 5841/81, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura dimensione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gaddi in data 9 dicembre 1982, rep. 13046, reg. soc. 675/83, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sumpatheia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 7 dicembre 1955, rep. 66364, reg. soc. 577, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Partenone Greco-Romano a responsabilità limitata» (già «Società cooperativa edilizia Partenone a responsabilità limitata»), con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi (coadiutore temporaneo del dott. Grassi) in data 24 giugno 1964, rep. 65125, reg. soc. 3868/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Cassa DD.PP. a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 10 ottobre 1958, rep. 77871, reg. soc. 1690, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nuova Scintilla - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» (già «Scintilla - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata») con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 11 febbraio 1960, rep. 30928, reg. soc. 363/60, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Arredo coop. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Annunziata in data 13 febbraio 1987, rep. 21652, reg. soc. 3503/87, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Agrifoglio 86 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 18 aprile 1986, rep. 88917, reg. soc. 11768/87, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Castoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 11 febbraio 1943, rep. 47367, reg. soc. 181, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «C.C.M. cooperativa commerciale Morena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellagamba in data 8 giugno 1983, rep. 4125, reg. soc. 4500/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Coop. R.C. - Cooperativa Romana commercio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mariconda in data 28 febbraio 1985, rep. 15624, reg. soc. 4265/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Leonardo da Vinci - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Riccardi D'Adamo in data 5 novembre 1986, rep. 9332, reg. soc. 10293, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Dimensione rotariana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cardarelli in data 4 aprile 1984, rep. 43044, reg. soc. 3810/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Astro nascente» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Operamolla in data 6 luglio 1987, rep. 16995, reg. soc. 8023/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Laser 90 - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 28 maggio 1984, rep. 9517, reg. soc. 4478/84, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «2010 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 aprile 1985, rep. 169085, reg. soc. 5162/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Opus reticolatum - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 28 aprile 1953, rep. 24134, reg. soc. 1207, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Fedora» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 20 giugno 1960, rep. 51912, reg. soc. 1347/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Petronius - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno Mattiangeli in data 27 marzo 1954, rep. 1099, reg. soc. 1260, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «La Futura 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colangelo in data 29 ottobre 1985, rep. 4339, reg. soc. 11313/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a r.l. - Cerpec - Centro per la ricerca sulla politica economica», con sede in Roma, costituita per rogito Sanna in data 9 novembre 1983, rep. 5202, reg. soc. 424/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Spazio 63 a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita per rogito Motta (coadiutore del dott. Gandolfo) in data 25 settembre 1964, rep. 157508, reg. soc. 3475/64, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Promores - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Farinaro in data 20 novembre 1985, rep. 4290, reg. soc. 1622/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Minerva 1950 - Società cooperativa a responsabilità limitata, per la costruzione di case popolari ed economiche», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 10 marzo 1950, rep. 16319, reg. soc. 831/50, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edil-Velox - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 17 novembre 1952, rep. 531, reg. soc. 2824, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Tosa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 8 giugno 1960, rep. 106854, reg. soc. 1112/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Multa Spes - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 27 novembre 1954, rep. 21497, reg. soc. 183, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Atlas - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 marzo 1961, rep. 23415, reg. soc. 578/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Daniella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 1° dicembre 1954, rep. 22891, reg. soc. 223, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «D.E.A. - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mosca (coadiutore temporaneo del dott. Cinque) in data 23 settembre 1964, rep. 129265, reg. soc. 3909/64, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Co.Pro.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bissi in data 7 giugno 1982, rep. 10.000, reg. soc. 4612/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lietocolle - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 10 maggio 1966, rep. 173315, reg. soc. 1117/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Hybiscus - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gallelli in data 23 novembre 1982, rep. 40028, reg. soc. 7555/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tele Ciak - Cooperativa di Lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 26 luglio 1985, rep. 20.924, reg. soc. 7972/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Marilena», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 23 febbraio 1961, rep. 80461, reg. soc. 802/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia San Camillo del Lellis a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 22 ottobre 1953, rep. 12954/4536, reg. soc. 2648, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Agile gazzella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 9 dicembre 1955, rep. 25082, reg. soc. 240, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Baldo bersagliere - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 29 gennaio 1955, rep. 16012, reg. soc. 292, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Marta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Terzi in data 25 giugno 1987, rep. 16436, reg. soc. 8687/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lorium Aurelia 20 - Cooperativa a responsabilità limitata per azioni», con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 29 settembre 1981, rep. 10363, reg. soc. 7992/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia turistico popolare a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Bartolomucci in data 26 gennaio 1982, rep. 8497, reg. soc. 1263/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Leone XXV Marzo 1961 a responsabilità limitata» già «Società cooperativa edilizia Leone a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Traversa in data 25 marzo 1961, rep. 10.114, reg. soc. 880/61, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Four edil - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Spadaro in data 16 luglio 1986, rep. 6294, reg. soc. 7617/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Barraca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pennacchio in data 22 gennaio 1986, rep. 22544, reg. soc. 1567/86, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Poggio Tulliano a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito De Vivo in data 27 febbraio 1986, rep. 2165, reg. soc. 5560/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mutua bancaria e assicurazioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vitagliano in data 6 novembre 1985, rep. 11935, reg. soc. 1573/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.I.Pro.Rip. 2000 - Cooperativa impianti produzione riparazione 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 13 settembre 1984, rep. 78217, reg. soc. 7073/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata per azioni: "Recisa Viresco" fra grandi invalidi di guerra, invalidi di guerra e combattenti» già «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata per azioni "Recisa Viresco"», con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 10 marzo 1953, rep. 35850, reg. soc. 1069/53, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatrolaboratorio - Coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 10 novembre 1978, rep. 7730, reg. soc. 1376, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ponte e traguardo - Coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 30 luglio 1980, rep. 12327, reg. soc. 1719, tribunale di Matera;

società cooperativa mista «La Lanterna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 4 ottobre 1984, rep. 4667, reg. soc. 2572, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Fiamma viva - Società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 18 marzo 1982, rep. 1563, reg. soc. 2105, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Matera De Gasperi 1984 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 16 luglio 1984, rep. 4334, reg. soc. 2525, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia studio 7 S.r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 22 gennaio 1982, rep. 16008, reg. soc. 2058, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Valverde - Società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Morano in data 18 giugno 1981, rep. 799, reg. soc. 1921, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «AZ - Edilmontaggi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Disabato in data 24 febbraio 1987, rep. 16613, reg. soc. 3407, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Nido - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 18 dicembre 1980, rep. 13446, reg. soc. 1765, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Le betulle - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 12 febbraio 1980, rep. 10944, reg. soc. 1620, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Studio 4 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Casino in data 2 dicembre 1984, rep. 15650, reg. soc. 2015, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilizia moderna a r.l.», con sede in Montalbano (Matera), costituita per rogito Casino in data 19 febbraio 1986, rep. 26032, reg. soc. 3102, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Monte Croccia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Oliveto Lucano (Matera), costituita per rogito Loscalzo in data 25 ottobre 1985, reg. soc. 3026, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Domani 1983 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito Gibboni in data 11 dicembre 1982, rep. 2678, reg. soc. 2251, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Siris II - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito Lacanna in data 22 marzo 1979, rep. 10851, reg. soc. 1517, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Vito Stella 1983 - Soc. coop va a r.l.», con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito Gibboni in data 11 dicembre 1982, rep. 2679, reg. soc. 2252, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa a responsabilità limitata Sorgente viva», con sede in Pomarico (Matera), costituita per rogito Madio in data 29 ottobre 1985, rep. 6846, reg. soc. 2004, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Progetto uno - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Rotondella (Matera), costituita per rogito Lacanna in data 27 novembre 1981, rep. 15253, reg. soc. 2046, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecno gas - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Stigliano (Matera), costituita per rogito Madio in data 20 dicembre 1985, rep. 71266, reg. soc. 3073, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «Celeste - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Madio in data 11 aprile 1981, rep. 335, reg. soc. 1852, tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia «La dinamica - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Buquicchio in data 11 giugno 1974, rep. 21, reg. soc. 39/74, tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Supramonte a r.l.», con sede in Baunei (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 13 giugno 1975, rep. 10798, reg. soc. 300, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa agro-turistica San Giovanni a r.l.», con sede in Baunei (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 17 settembre 1987, rep. 39221, reg. soc. 811, tribunale di Lanusei;

società cooperativa edilizia «Rivu de Zordanu a r.l.», con sede in Bitti (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 21 maggio 1981, rep. 56293, reg. soc. 1178, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di trasporto «Società cooperativa autotrasportatori - San Cristoforo a responsabilità limitata», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Piu in data 26 marzo 1963, rep. 42625, reg. soc., 932, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Il Focolare a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 28 gennaio 1965, rep. 997, reg. soc. 994, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Broncuspina - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Fonni (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 15 luglio 1977, rep. 35654, reg. soc. 955, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa edile Fonni - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fonni (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 15 giugno 1972, rep. 99143, reg. soc. 587, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori a r.l.», con sede in Gavoi (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 21 ottobre 1972, rep. 13702, reg. soc. 603, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «La Lulese a r.l.», con sede in Lula (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 3 aprile 1965, rep. 46777, reg. soc. 413, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Lattaio a r.l.», con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Cordopatri in data 28 aprile 1988, rep. 2568, reg. soc. 3855, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Marghine 87 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Cordopatri in data 10 marzo 1987, rep. 729, reg. soc. 3628, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa impianti elettrici ed elettronici (C.I.E.E.) - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Cordopatri in data 5 dicembre 1986, rep. 358, reg. soc. 3497, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Lucia Cooperativa a r.l.», con sede in Osini (Nuoro), costituita per rogito Cuomo in data 18 dicembre 1976, rep. 68, reg. soc. 340, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Croce verde - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Silanus (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 18 febbraio 1980, rep. 39249, reg. soc. 2033, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Florida - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Tinnura (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 13 dicembre 1968, rep. 8938, reg. soc. 1161, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Vinciguerra in data 3 giugno 1980, rep. 3988, reg. soc. 2992, tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «La Quercia - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Suetta in data 1° settembre 1977, rep. 1512, reg. soc. 2470, tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Acli Costanza - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Vietri in data 13 novembre 1974, rep. 4094, reg. soc. 2144, tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Domus - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Vallecrosia (Imperia), costituita per rogito Balbo in data 20 febbraio 1979, rep. 806, reg. soc. 2719, tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Acli La Fortuna - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ventimiglia (Imperia), costituita per rogito Vietri in data 19 aprile 1974, rep. 3343, reg. soc. 2085, tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Ospedaletti 80 - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ventimiglia (Imperia), costituita per rogito Balbo in data 5 settembre 1980, rep. 2427, reg. soc. 3050, tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia «Il Fiorino - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Gambetta in data 5 ottobre 1984, rep. 33914, reg. soc. 9264, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Edilizia speranza - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Savona, costituita per rogito Zanobini in data 15 dicembre 1979, rep. 99730, reg. soc. 6745, tribunale di Savona;

società cooperativa edilizia «Mesco Magra - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in La Spezia, costituita per rogito Ferrara in data 12 maggio 1973, rep. 154737, reg. soc. 2808, tribunale di La Spezia;

società cooperativa mista «Flumen - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Ameglia (La Spezia), costituita per rogito Raimondi in data 9 febbraio 1983, rep. 68548, reg. soc. 5245, tribunale di La Spezia;

società cooperativa edilizia «La casa nel Turi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Sarzana (La Spezia), costituita per rogito Scrufari in data 1° marzo 1985, rep. 8824, reg. soc. 6840, tribunale di La Spezia.

93A1897

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 814 del 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1993 il mandato conferito al rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo, 34, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia Rinascita di Gemona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 30 agosto 1976 per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Buia.

Con deliberazione n. 815 del 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1993 il mandato conferito al dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, in ordine alla gestione commissariale della «Progetto casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Codroipo, costituita il 29 marzo 1985 per rogito notaio dott. Italico Mareschi di Codroipo.

Con deliberazione n. 816 del 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1993 il mandato conferito al dott. Giovanni Dal Mas, con studio in Udine, via Viola, 9, in ordine alla gestione commissariale della «Coop. edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivignano, costituita il 14 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli.

93A1899

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Abano Terme

Con provvedimento n. 6155 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Terme Gran Torino S.n.c. di Maggia P. e C., con sede in Abano Terme (Padova), via V. Flacco n. 50, partita IVA 02179330283, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Grand Torino», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi speciali, inalazioni, aerosol e piscine coperta e scoperte;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Abate Antonio.

Con provvedimento n. 6161 del 23 ottobre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Class Hotels Salute S.r.l., con sede in Abano Terme (Padova), via Pietro D'Abano n. 49, partita IVA 01646940286, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Savoia», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, grotta, inalazioni, aerosol, fisiochinesi, palestra, sauna, piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Grassetto Maurizio.

93A1898

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 345.000
	- semestrale	L. 188.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 63.000
	- semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 193.000
	- semestrale	L. 105.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 664.000
	- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 1 0 9 3 *

L. 1.300